

**Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli, della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia e dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria.**

In conformità alla delibera del Consiglio dei Ministri del 04/11/2021, pubblicata sulla G.U n. 278 del 22/11/2021, comunichiamo che è prorogato, di sei mesi, lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli, della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia e dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria, con conseguente proroga al 22/04/2022 dei termini di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere per soggetti residenti o con sede legale o operative nei territori sopra indicati.

I Clienti, che presentano i requisiti previsti dalla delibera, hanno diritto di richiedere la sospensione delle rate alla Filiale, presso la quale è in essere il mutuo ipotecario, previa presentazione di autocertificazione del danno subito ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, optando tra le seguenti modalità:

1. sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione;

2. sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.

La sospensione comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo ipotecario e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario e deve essere richiesta entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, utilizzando i modelli che saranno resi disponibili presso la Filiale.

**Esempio con gli effetti della sospensione della sola quota capitale delle rate per un mutuo/finanziamento a tasso fisso sospeso per 12 mesi a partire dalla data del 10/01/2022 (data assunta a titolo esemplificativo)**

Mutuo erogato il 28/06/2017

Importo mutuo: 100.000,00 Euro

Tasso nominale annuo fisso: 1,30 %

Durata: 10 anni – scadenza 10/06/2027

Numero rate di rimborso: 120

Periodicità: rata mensile

Importo rata comprensiva di interessi, capitale ed oneri incasso: € 892,94

Scadenza prima rata sospesa: 10/01/2022

Durata sospensione: 12 mesi

Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: €56.623,46

Importo rata periodo di sospensione: €64,84

Importo rata post sospensione (scadenza 10/01/2023): €892,94 Euro

Scadenza finale mutuo: 10/06/2028

Data di pubblicazione 22/12/2021